



Città di Avezzano

(Provincia di L'Aquila)

Ordinanza Sindacale N. Reg 408 del 07/12/2021

Oggetto: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, TUEL – ANNULLAMENTO FIERA ANNUALE DEL 26 DICEMBRE 2021.

Il Vice Sindaco

Premesso che ad Avezzano si svolge la fiera di S. Stefano in data 26 dicembre a cadenza annuale e che detto evento si configura come una fiera-mercato;

Preso atto che il SUAP ha, per tale scopo, preventivamente raccolto ed istruito le domande pervenute dai commercianti interessati, stilando la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi;

Considerato che la fiera richiama storicamente un altissimo numero di visitatori da tutta la Marsica e da altri territori storicamente quantificata in alcune decine di migliaia di unità, la cui presenza può inevitabilmente comportare assembramenti di persone con riduzione/annullamento delle distanze di sicurezza, fatto che costituirebbe una grave compromissione delle misure di contenimento del contagio adottate dal governo;

Dato atto

- che da gennaio 2020 la comunità internazionale è alle prese con una Pandemia denominata SARS COV-2;

- che in questo periodo la Pandemia ha causato un lockdown nazionale e diversi lock down al livello locale, resisi necessari per limitare il diffondersi della malattia;

- che la direzione sanitaria dell'ospedale di Avezzano già lo scorso anno aveva posto l'attenzione sulla necessità di lavorare quanto più possibile sul fronte della prevenzione, onde evitare il proliferare del contagio con conseguente pressione sulle strutture sanitarie;

Dato atto che nel comune di Avezzano ci sono attualmente casi di positività al COVID-19;

Considerato l'evolvere della situazione epidemiologica a livello nazionale e locale, nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Tenuto conto che l'emergenza sanitaria, dovuta al COVID-19, in questa fase, presenta criticità relative alla diffusione della cosiddetta variante "Omicron" sul territorio nazionale;

Richiamata tutta la normativa vigente in tema di contrasto alla diffusione da SARS COV-2;

Visto il Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, con il quale il Consiglio dei Ministri, ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria nazionale per l'epidemia da COVID-19 fino al 31 dicembre 2021;

Tenuto conto che l'art.3 del suddetto il Decreto-Legge nr. 105/2021, inserendo l'articolo 9 bis al Decreto Legge n. 52/2021, ha esteso e disciplinato l'utilizzo della Certificazione Verde Covid-19 (cd. Green Pass), a partire dal 06 agosto 2021, a diverse attività sociali ed economiche, tra cui sagre, fiere, convegni e congressi;

Preso atto che il c.d. Super Gree Pass introdotto recentemente dal Governo Centrale decorrente dal 06.12.2021 e fino al 15.01.2022 non apporta modifiche significative per ciò che concerne le attività di sagre e fiere nelle Zone Bianche del Paese ove permane solo l'uso del Green Pass;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Attesa l'opportunità di emanare un'Ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV-2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

Considerato che in ogni caso l'afflusso di pubblico presente usualmente alla Fiera determinerebbe la formazione di assembramenti di persone in spazi ristretti;

Valutata l'impossibilità di garantire accessi scaglionati, assicurare il distanziamento sociale e verificare l'accesso ai soli partecipanti muniti di Certificazione Verde Covid-19, nei pressi del luogo di svolgimento della Fiera;

Ravvisata l'opportunità di vietare lo svolgimento della fiera/mercato di Santo Stefano, prevista il 26 dicembre 2021, al fine di ridurre al minimo la mobilità delle persone e scoraggiare la formazione di assembramenti;

VISTI gli artt. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, recante la previsione che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO che sussistano i presupposti di cui al richiamato art. 50 TUEL, per l'emanazione di una specifica ordinanza, in applicazione del principio di prevenzione

della diffusione del contagio da COVID-19, e, quindi, per la tutela della salute pubblica occorre, di conseguenza, procedere all'annullamento della fiera del 26 dicembre 2021;

Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa qui da intendersi richiamate ed approvate:

1. L'annullamento della fiera del 26 dicembre 2021;

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Avezzano;
2. Che la Polizia Locale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento;
3. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;
4. La comunicazione del presente provvedimento:
 - Al Sig. Prefetto;
 - Al Sig. Questore;
 - Al Comandante della Polizia Locale di Avezzano;
 - Al Sig. Commissario Polizia di Stato di Avezzano;
 - Al Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Avezzano;
 - Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza.

Da mandato al Dirigenti del SUAP di verificare, sussistendone i presupposti di legge, la possibilità di recuperare la manifestazione annullata in altra data da concordare con le Associazioni di Categoria del Commercio ambulante, non appena sarà consentito svolgere tali manifestazioni nel pieno rispetto delle norme anticontagio e con la massima sicurezza per tutti i cittadini ed operatori ambulanti.

AVVERTE che avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Avezzano ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Vice Sindaco

Domenico Di Berardino

Avezzano li, 07/12/2021